

Circolare n°: 14/2022

**Oggetto:** *La conversione in legge del Decreto Energia*

**Sommario:** È stata pubblicata sulla G.U. n. 98 del 28.04.2022 la Legge n. 34/2022 di conversione del D.L. n. 17/2022, recante nuove misure economiche a favore delle imprese e famiglie per il contenimento dei prezzi nel settore energetico.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Il provvedimento finale conferma da un lato le misure già introdotte dal decreto-legge (D.L. 17/2022), dall'altro introduce alcune novità, tra cui si segnalano:

- la revisione a partire dal 2023 della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (re-introduzione meccanismo incrementale);
- la proroga al 15.11.2022 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni al 01.01.2022;
- la proroga al 15.11.2022 del termine per l'invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura/cessione del credito, a favore dei soggetti IRES e titolari di partita iva;
- l'introduzione di una "quarta cessione" dei crediti edilizi esclusivamente dalle banche ai propri correntisti.

*Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte durante l'iter di conversione.*

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1 ————— MISURE ENERGETICHE

P.2 ————— ALTRE NOVITA'

**MISURE ENERGETICHE:** \_\_\_\_\_

#### ***CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA***

Viene confermata l'agevolazione a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Riproduzione vietata

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

#### ***CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE"***

Alle imprese **a forte consumo di gas naturale**<sup>1</sup> è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragionaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

---

<sup>1</sup> Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" che operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.).

Riproduzione vietata

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

#### **ALTRE NOVITA':** \_\_\_\_\_

##### ***CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO V e VI***

È confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l'acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale/stabile organizzazione in Italia:

- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.

In sede di conversione l'agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

L'agevolazione in esame:

- è riconosciuta nel limite massimo di spesa di euro 29,6 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
  - o euro 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

- o euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- o non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- o non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

#### ***BONUS PUBBLICITA'***

In sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d'imposta è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Il beneficio in esame non spetterà più, pertanto, per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche.

#### ***RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI***

Durante l'iter di conversione è stato differito dal **15.06.2022 al 15.11.2022** il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione/giuramento della perizia di stima, per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni posseduti all' 1.1.2022.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva, pari al 14%, può essere versata alternativamente:

- in unica soluzione entro il 15.11.2022;
- in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 15.11.2022 e le successive entro il 15.11.2023 e 15.11.2024, applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.

#### ***CREDITI BONUS EDILIZI***

Viene introdotta una quarta cessione per i crediti fiscali relativi ai bonus edilizi.

In particolare, la quarta cessione riguarda **esclusivamente le banche**, alle quali è consentita un'ulteriore cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

La quarta cessione non è prevista per gli "altri" intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.5.2022.

Ulteriore differimento dei termini per l'invio delle comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito è stato disposto a favore dei **soggetti IRES e titolari di partita iva** tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022.

Tali soggetti possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito entro il 15.10.2022.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello STP SRL**

**Dr. Fabio Pavan**